

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E PER L'ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e del vigente Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative anche alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. Le azioni di tutela e di valorizzazione di cui al presente regolamento si prefiggono, in particolare, di:

a. assumere iniziative idonee a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, conoscenze ed esperienze relative alle attività di cui al precedente comma 1 e dirette anche alla produzione e alla preparazione di prodotti e specialità locali tipiche di Curinga che, in quanto tali, rappresentano un patrimonio e un vanto della Comunità;

b. promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, anche attraverso iniziative mirate a potenziare e incrementare feste tradizionali, sagre e manifestazioni radicate nel territorio comunale e capaci di suscitare particolare interesse pubblico.

4. Le azioni svolte ai sensi del presente regolamento rispondono, altresì, alle finalità dell'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di tutela e promozione del territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e le iniziative culturali, tra l'altro intese come importanti elementi di marketing territoriale, con positive ricadute per l'intera comunità.

5. Il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza e di efficacia, adotta iniziative ritenute idonee a garantire la concreta attuazione dei principi di cui ai precedenti commi, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

7. Il presente regolamento definisce le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di *Denominazione Comunale di Origine*).

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. L'ambito di intervento del Comune è individuato dalle seguenti azioni:

- a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un apposito registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) **individuare** idonee forme di comunicazione pubblica per divulgare le informazioni relative alla materia trattata dal presente regolamento;
- c) assumere iniziative di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari locali e dei beni artigianali meritevoli di riconoscimento, anche per l'intrinseco significato culturale e tradizionale, attraverso l'organizzazione di eventi, mostre e manifestazioni pubbliche in genere;
- d) promuovere o sostenere iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 3 – Istituzione della De.C.O.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine”).
2. La De.C.O. attesta l'origine dei prodotti, il loro legame storico-culturale con il territorio comunale e con la popolazione locale; essa inoltre agisce come efficace strumento promozionale del Comune di Curinga, nell'ottica più vasta di un programmazione intesa a favorire lo sviluppo civile e socio-economico del territorio.
3. L'istituzione della De.C.O. è finalizzata a:
 - a. salvaguardare i prodotti agro-alimentari ed artigianali legati alla cultura popolare e che come tali si identificano con gli usi e le tradizioni locali;
 - b. tutelare la storia, le tradizioni e il patrimonio culturale della popolazione locale;
 - c. conservare la qualità e i sapori legati alle produzioni tipiche.
4. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma attesta che l'origine geografica dei prodotti individuati coincide con il territorio di Curinga.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.C.O.

1. I prodotti tipici del territorio del Comune di Curinga che ottengono il riconoscimento del marchio De.C.O. sono registrati in apposito registro pubblico, istituito presso la competente struttura comunale.

2. L'iscrizione nel registro attesta l'origine locale del prodotto e garantisce che composizione e modalità di produzione rispondono a quanto previsto nell'apposito disciplinare, secondo la relativa scheda identificativa.
3. Il registro De.C.O. riporta, in ordine cronologico di riconoscimento, i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.).
4. Nel Registro De.C.O. devono essere indicati gli estremi della deliberazione di Consiglio comunale con la quale si dispone l'iscrizione di prodotti e imprese, e le eventuali successive modificazioni.
5. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo nel quale viene fatta confluire e conservata tutta la relativa documentazione.
6. L'iscrizione nel registro De.Co. viene effettuata, distinta nelle due sezioni, per le seguenti tipologie:

Sez. A – De.Co. Commerciale

- un prodotto tipico;
- un prodotto dell'artigianato;
- un prodotto dell'artigianato alimentare

Sez. B – De.Co. Culturale

- una ricetta;
- una festa;
- un sapere;
- un luogo.

- Logo De.Co.

per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, viene adottato un apposito logo identificativo di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 5 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Viene istituito presso la competente struttura un albo comunale in cui registrare le iniziative e le manifestazioni di interesse culturale meritevoli di particolare attenzione e aventi rilevanza pubblica, promosse dal Comune o da altri soggetti, destinate a promuovere valorizzare e sostenere i prodotti a marchio De.C.O.

2. L'iscrizione all'albo delle iniziative e delle manifestazioni è approvata dalla Giunta comunale e decade automaticamente qualora esse vengano soppresse o sospese per almeno tre anni consecutivi.

Art. 6 – Requisiti richiesti per l'attribuzione della De.C.O.

1. Possono ottenere l'attribuzione della De.C.O. i prodotti e le specialità strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, la cui produzione avviene secondo gli usi tradizionali nell'ambito del territorio del Comune di Curinga, utilizzando ingredienti genuini e di qualità, ammessi dalla normativa vigente.
2. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché tutte le altre disposizioni inerenti la disciplina igienico-sanitaria.

3. Gli ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti e materia prima, devono essere prodotti nel rispetto delle norme che regolano il settore agro alimentare, delle disposizioni relative alla lotta antiparassitaria e delle norme comunitarie in materia di produzione, qualità e commercializzazione dei prodotti alimentari.

4. E' assolutamente vietato l'utilizzo di prodotti transgenici o di O.G.M. (organismi geneticamente modificati), sia direttamente e sia come ingredienti di altri prodotti finali.

5. Nei disciplinari di produzione dei singoli prodotti trasformati e delle preparazioni gastronomiche, così come approvati ai sensi del presente regolamento e sulla base delle specifiche tradizioni, sarà di volta in volta indicato se uno o più ingredienti possono provenire da aree diverse del territorio comunale.

Art. 7 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni e le richieste relative ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere effettuate da chiunque ritenga di dover promuovere tale iniziativa, anche utilizzando i modelli allegati al presente regolamento. La procedura può essere avviata d'ufficio anche dal Comune.

2. L'istanza con cui si chiede l'attribuzione della De.C.O. deve essere corredata da adeguata documentazione che evidenzi le caratteristiche del prodotto, la composizione ed il processo di produzione, comprese tutte quelle informazioni ritenute utili al fine di ottenere il riconoscimento richiesto.

In particolare, si dovrà indicare:

a) il nome del prodotto;

b) l'area geografica di produzione (che dovrà necessariamente rientrare nell'ambito del territorio comunale di Curinga);

c) le caratteristiche del prodotto;

d) i metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti), secondo gli usi tradizionali consolidati e riconosciuti;

e) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la lavorazione, preparazione, condizionamento e confezionamento dei prodotti;

f) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. L'ammissibilità della richiesta di iscrizione al registro De.C.O. viene valutata dalla Commissione comunale di cui al successivo art. 8, che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. La Commissione, ai fini dell'adempimento di quanto di competenza e ove lo ritenga necessario, può eseguire sopralluoghi ai locali di produzione, controlli su attrezzature e impianti e richiedere ulteriori informazioni.

5. Sulla base della documentazione che correde l'istanza e degli altri elementi informativi raccolti e indagati, la Commissione accerta il possesso delle caratteristiche richieste per l'iscrizione nel registro De.C.O. e predispone, per ciascun prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa con l'indicazione delle peculiarità specifiche, ovvero, ove lo ritenga opportuno, un disciplinare di produzione.

6. Dopo aver completato la fase istruttoria, la Commissione presenta le proprie proposte alla Giunta comunale, che, con apposito provvedimento deliberativo, trasmetterà tutta la documentazione al Consiglio Comunale al quale è demandata la decisione in merito alla

iscrizione dei prodotti nel registro De.C.O. e alla contestuale approvazione delle schede identificative o dei disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

Art. 8 – Commissione comunale per la De.C.O.

1. La valutazione delle istanze di iscrizione al registro De.C.O. ed all'albo di cui all'art 5 e le conseguenti determinazioni competono ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale, in seno alla quale deve essere prevista, di norma, la presenza di rappresentanti delle categorie produttive, che siano espressione del mondo del lavoro e delle professioni, ma anche del mondo artistico ed intellettuale, di modo che detta Commissione possa essere rappresentativa di tutte le energie creative espresse dalla comunità curinghese.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di membri, variabile tra un minimo di 3 ed un massimo di 7, ed è presieduta dal Sindaco (o da un suo delegato) che ne è componente di diritto.
3. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di specifici requisiti di professionalità e/o di comprovata esperienza in relazione allo specifico argomento trattato.
5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, opera validamente in presenza della maggioranza dei componenti e assume decisioni a maggioranza dei presenti.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un suo componente su designazione del Presidente.
7. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso, nemmeno a titolo di rimborso spese.

Art. 9 – Utilizzo della De.C.O.

Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art. 10 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art.11 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni

previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

Art. 12 – Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione comunale si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del marchio e di effettuare o disporre controlli a campione sull'origine dei prodotti a marchio De.C.O., sia nelle aziende di produzione che sui mercati

2. Fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a propria tutela, l'Amministrazione comunale può revocare la concessione della De.C.O. - con conseguente cancellazione dal relativo registro – nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto;
- b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento;
- c) rifiuto dell'impresa a consentire controlli da parte dell'Amministrazione;
- d) perdita dei requisiti richiesti;
- e) violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f) accertamento di frodi alimentari.

3. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento - e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione di cui all'art. 7, formulato dopo aver sentito in contraddittorio il trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo - sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del logo De.C.O.

4. Il concessionario al quale viene revocata l'autorizzazione all'uso del marchio De.C.O. non può richiedere indennizzi o risarcimenti di danni.

Art. 13 – Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle

discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 14 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Allegato A (fac-simile di segnalazione prodotti per l'inserimento nel registro De.C.O.)

Allegato B (fac-simile di istanza di iscrizione all'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni)

Al Sig. Sindaco del Comune di Curinga
88022 Curinga (CZ)

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
e residente in _____
Via _____ n. _____,
codice fiscale _____

Segnala

ai fini dell'attribuzione della De.C.O., il seguente prodotto:

- denominazione:

- area geografica di produzione:

- luogo di lavorazione:

- ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti *:

Data _____

Firma

** Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale competente (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

OGGETTO: Istanza di iscrizione all'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
e residente in _____
Via _____ n. _____,
codice fiscale _____

Segnala

ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni, la seguente manifestazione:

- denominazione:

Allega i seguenti documenti *:

Data _____

Firma

** Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale competente (scheda descrittiva, fotografie, materiale storico, ecc.)*

-